



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N. 7 / 2020

OGGETTO: UTILIZZO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - TEMPORANEA MISURA PREVENTIVA PER FRONTEGGIARE LA PANDEMIA "CORONAVIRUS"

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020,

avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che regionale;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui all'articolo 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il DPCM del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) che estende la disciplina dell'articolo 1 a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM del 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020) che prevede la sospensione di numerose attività commerciali al dettaglio, di ristorazione e di servizio alla persona;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale " (GU n.76 del 22.03.2020), che prevede la sospensione di numerose attività industriali e ulteriori attività commerciali;

Considerato che, in tutti i DPCM sopra citati, si dispongono misure dirette a limitare lo spostamento delle persone che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, il formarsi di assembramenti sia in luoghi chiusi che aperti e si richiama continuamente al rispetto della distanza interpersonale di un metro, onde evitare ogni occasione di possibile contagio;

Viste le ordinanze n. 4 dell'8 marzo 2020; n. 5 del 09 marzo 2020; n. 6 del 13 marzo 2020; n. 9 del 14 marzo 2020 e n. 11 del 24 marzo 2020, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 nel territorio regionale della Sardegna, nonché le note esplicative all'ordinanza n. 5/2020 e all'ordinanza n. 9/2020 emanata dal Presidente della Regione Sardegna rispettivamente in data 10 marzo 2020 e 16 marzo 2020;

Verificato che il contagio è facilitato dai contatti ravvicinati tra le persone e che la via primaria di trasmissione sono le goccioline del respiro delle persone che si propagano nell'aria tramite la saliva, tossendo e starnutando;

Valutato che per garantire la sicurezza di tutti, sia di chi gestisce e lavora nelle attività commerciali sia di chi entra nelle stesse per fare la spesa, l'unico mezzo di prevenzione oltre il mantenimento della distanza interpersonale è indossare la mascherina;

Ritenuto, necessario disporre a salvaguardia della salute di tutti, l'obbligo di indossare la mascherina quando si entra in una qualsiasi attività commerciale per l'acquisto dei beni di prima necessità, sia che si tratti di generi alimentari che di qualsiasi altra tipologia di bene;

Richiamato il comma 4 dell'art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino a revoca:

L'obbligo di indossare la mascherina quando si entra in una qualsiasi attività commerciale per l'acquisto dei beni di prima necessità, sia che si tratti di generi alimentari che di qualsiasi altra tipologia di bene.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota alla Cittadinanza con le consuete forme di pubblicità;

Che venga notificata:

- Alla Presidenza della Regione Sardegna
- Alla Prefettura di Cagliari;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Carloforte;
- Al Comando della Polizia Locale

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 4000,00;

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Comunale;

DEMANDA

Agli agenti della Polizia Locale il controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Lì, 25/03/2020

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)